



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oggetto: **Legge regionale 21 aprile 2005, n.7 – (legge finanziaria 2005)**
 Articoli 29 – 30 – 31 - Riforma degli Enti in agricoltura.
 Organi di revisione.

Il Presidente

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;
- VISTA la legge regionale 23 agosto 1995, n.20, concernente la semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale;
- VISTA legge regionale 21 aprile 2005, n.7, riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005);
- VISTO , in particolare l'art.29 della legge n.7 che, al secondo comma, trasforma l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.) in Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);
- VISTO altresì l'art.30 della richiamata legge n.7 che dispone, al primo comma, la soppressione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (I.Z.C.), dell'Istituto incremento ippico della Sardegna (I.I.I.), della Stazione sperimentale del sughero (S.S.S.) e del Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.) e, al secondo comma, istituisce, quale ente strumentale della Regione, l'Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna), il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al primo comma, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti dalla data di entrata in vigore della richiamata legge;
- VISTI i propri decreti n.76 e 77 del 23 maggio 2005 con i quali vengono rispettivamente nominati i commissari straordinari dell'Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna) e dell'Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna), fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti in agricoltura prevista dal secondo comma dell'art.31 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7 e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- RITENUTA** necessaria la presenza del collegio sindacale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.) nella sua fase di trasformazione in ERSAT Sardegna e degli organi di revisione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (I.Z.C.), dell'Istituto incremento ippico della Sardegna (I.I.I.), della Stazione sperimentale del sughero (S.S.S.) e del Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.) nella loro fase di liquidazione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.25/1 in data 1°giugno 2005 con la quale viene disposto che il collegio sindacale dell' E.R.S.A.T. al momento di entrata in vigore della legge 21 aprile 2005, n.7, svolga le proprie funzioni nei confronti dell'ERSAT Sardegna fino alla scadenza del commissario straordinario dello stesso ERSAT Sardegna nominato con decreto presidenziale n.77 del 23 maggio 2005;
- VISTA** altresì la medesima deliberazione con la quale viene disposto che gli organi di revisione in carica presso l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (I.Z.C.), l'Istituto incremento ippico della Sardegna (I.I.I.), la Stazione sperimentale del sughero (S.S.S.) e il Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.) continuino ad esercitare, con riguardo alla mutata situazione giuridica degli stessi enti, le funzioni di revisione sino alla conclusione della fase liquidatoria di ciascun ente e comunque non oltre il termine di durata in carica del commissario straordinario dell'ERA Sardegna nominato con decreto presidenziale n.76 del 23 maggio 2005;
- DATO ATTO** che la verifica del possesso dei requisiti, da parte dei presidenti e dei componenti degli organi di revisione prescelti in relazione alle funzioni da svolgere non è necessaria in quanto si tratta della riproposizione delle stesse persone già precedentemente nominate, e che pertanto, la scelta operata fornisca idonee garanzie di capacità e professionalità per la migliore gestione dell'ente;
- RITENUTO** di dover provvedere in proposito,

DECRETA

- ART.1** Di confermare fino alla scadenza del commissario straordinario dell'ERSAT Sardegna, nominato con decreto presidenziale n.77 del 23 maggio 2005, il collegio sindacale in carica presso l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.), nominato con decreto presidenziale n.58 dell'11 marzo 2005.
- ART.2** Di confermare sino alla conclusione della fase liquidatoria e comunque non oltre il termine di durata in carica del commissario straordinario dell'ERA Sardegna,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nominato con decreto presidenziale n.76 del 23 maggio 2005, gli organi di revisione in carica presso l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (I.Z.C.), nominato con decreto presidenziale n.57 dell'11 aprile 2005, l'Istituto incremento ippico della Sardegna (I.I.I.), nominato con decreto presidenziale n.99 del 27 agosto 2003, la Stazione sperimentale del sughero (S.S.S.), nominato con decreto presidenziale n.100 del 27 agosto 2003 e il Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.), nominato con decreto presidenziale n.142 del 17 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito internet istituzionale.

Cagliari, 14 giugno 2005

Il Presidente

F.to Renato Soru